



I fatti sono noti: il Comune di Cassino ha richiesto (nel 2000) l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, che è stata in effetti istituita dalla Giunta regionale del Lazio e prelatata dal Comune (nel 2001), per essere affidata (nel 2003) a una propria azienda multiservizi, che non l'ha mai gestita, ma l'ha "data in fitto" (nel 2007) a un farmacista privato, che l'ha

finalmente aperta (nel 2008) all'insegna "*Farmacia comunale San B. del dottor xy*", ma nell'ambito della circoscrizione territoriale di una sede farmaceutica limitrofa!

Per poterlo (far) fare, senza aspettare che la Regione Lazio - al momento della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della provincia di Frosinone - modificasse la circo-

scrizione territoriale della sede di competenza, il Comune di Cassino non ha trovato di meglio che... correggere *motu proprio*, con atto della Giunta comunale, la circoscrizione territoriale della sede farmaceutica (su cui aveva esercitato la prelazione) in danno della circoscrizione territoriale della sede farmaceutica limitrofa: ciò per far rientrare i locali della far-

Ora et labora.

Rispettando la regola

In che modo il Comune di Cassino ha aperto una nuova farmacia comunale “invadendo” la circoscrizione di una sede limitrofa

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

macia comunale *intra moenia* e così consentire che il Sindaco di Cassino, titolare farmacia comunale potesse autorizzare l'apertura della farmacia nella “nuova” circoscrizione territoriale della sede farmaceutica.

SE PÒ FA...

Si è così pensato che “*se pò fa*”, ritenendo di aver così posto rimedio a un errore perpetrato *ex ante*, ma protrattosi *ex post*, quando invece la Regione Lazio (autorità competente ad adottare il relativo atto programmatico) non aveva ancora modificato la circoscrizione territoriale della sede farmaceutica in questione, e quella vigente nel 2008 era sempre quella vigente nel 2000, e il Comune (autorità competente solo a proporre detta modificazione) non avrebbe potuto surrogarsi alla Regione nel farlo.

A una tale situazione non ha fatto acquiescenza il titolare della sede farmaceutica privata “invasa” dalla farmacia (para)comunale (perché gestita da un farmacista privato) ed è ricorso al Tar del Lazio, sostenendo l'incompetenza della Giunta comunale di Cassino a rettificare la circoscrizione territoriale

della farmacia comunale nonché la violazione di legge e l'eccesso di potere per la strumentalità di tale atto programmatico rispetto all'atto autorizzatorio di apertura della farmacia adottato dal Sindaco di Cassino, del pari viziato di illegittimità derivata.

IL FINE (NON) GIUSTIFICA I MEZZI

Nella prima fase del giudizio cautelare, il titolare della sede farmaceutica “invasa” non ha avuto fortuna, perché il Tar del Lazio - che ben avrebbe potuto adottare una sentenza in forma semplificata, trattandosi di una questione di incompetenza dell'Autorità che aveva adottato, senza averne i poteri, il provvedimento programmatico di revisione della sede farmaceutica, cui era conseguito il provvedimento autorizzatorio di apertura della farmacia - ha respinto la domanda di sospensiva d'efficacia degli impugnati provvedimenti, ritenendo, *sic et simpliciter*,

che «*l'eventuale pregiudizio paventato dal ricorrente è meramente patrimoniale e che appare prevalente l'interesse della collettività all'apertura della farmacia*» (Tar Lazio, Latina, Ordinanza, 23 maggio 2008, n. 338).

In una parola: il fine giustifica il mezzo. Ma nella seconda fase del giudizio cautelare un giudice - più attento a non ritenere legittima la transustanziazione di un potere propositivo (quello della Giunta comunale) in un potere programmatico (quello della Giunta regionale) per consentire l'adozione di un provvedimento autorizzatorio alla apertura della farmacia (quello del Sindaco) - ha annullato l'ordinanza di diniego, «*considerata la palese violazione delle norme che regolano la materia e l'interesse pubblico alla necessaria osservanza di tali norme nella salvaguardia degli opposti interessi*» (Consiglio di Stato, Sezione quinta, Ordinanza 29 luglio 2008, n. 4325) e ha così sospeso l'efficacia degli atti impugnati. In una parola: il fine non giustifica i mezzi.

S'è curiosi di sapere che ne penserà il Giudice *a quo* che dovrà pronunciarsi nel merito del ricorso. Ma non si deve certo scomodare il monaco bibliotecario dell'Abbazia di Montecassino per verificare sulle Pandette che “*Cicero non opus est ubi fantur opes*”, ma non da chi non lo può fare, secondo la regola.

Inizialmente, il titolare della sede farmaceutica “invasa” non ha avuto fortuna: il Tar del Lazio ha ritenuto prevalente l'interesse della collettività all'apertura della farmacia. Ma il Consiglio di Stato gli ha poi dato ragione